



COMUNE DI MISTERBIANCO

COD. FISC. 80006270872 - PART. IVA 01813440870

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO ED EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15/07/2022

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione

Art. 5 – Soggetti beneficiari

Art. 5 bis – Aree di intervento

Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini

Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi ordinari

Art. 8 – Richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 9 – Richiesta e concessione del patrocinio

Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 12 – Rendicontazione

Art. 13 – Controlli

Art. 14 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 15 – Albo dei beneficiari

Art. 16 – Norme finali

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, in armonia coi principi contenuti nei regolamenti sull'utilizzo degli edifici comunali.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le concessioni di contributi e benefici, per le quali specifiche leggi definiscono i criteri, la misura e le modalità di erogazione, nonché quelle a favore delle persone in condizioni di disagio economico e sociale disciplinate da apposito regolamento comunale.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il Comune di Misterbianco, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Misterbianco ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) contributo ordinario: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
- d) contributo straordinario: somma di denaro erogata a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;

- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
 - b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale, nonché le associazioni, le organizzazioni, le fondazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative, purché costituiti da almeno un anno;
 - c) fondazioni e altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.
2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.
3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni. Fanno eccezione al divieto previsto dal precedente periodo, limitatamente alle organizzazioni sindacali ed alle loro articolazioni e solo per quanto concerne i patrocini, le manifestazioni del 25 aprile e del 1 maggio.
4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.
5. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 5 BIS - AREE DI INTERVENTO

1. La concessione di benefici dal Comune è rivolta a favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano nelle seguenti aree di intervento:
 - a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
 - b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
 - c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;
 - d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
 - e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
 - f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e *marketing* territoriale;
 - g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

- h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
- i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:
 - a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale ed in armonia con gli atti di programmazione finanziaria ed economica;
 - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Misterbianco e del suo territorio;
 - c) assenza di lucro;
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
 - e) realizzazione nel territorio del Comune di Misterbianco o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
 - f) iscrizione agli Albi Comunali delle Associazioni che costituisce condizione preferenziale;
2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 7 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Misterbianco e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. La concessione di contributi è disposta in osservanza di criteri di trasparenza e parità di accesso dei richiedenti, pertanto l'Amministrazione procede di norma attraverso la pubblicazione di bandi o avvisi.

2. Ogni anno la Giunta comunale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio, stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi di natura ordinaria e straordinaria per ciascun settore. Le somme destinate alla concessione di contributi sono da ritenersi soggette a ritenuta di acconto. In mancanza di approvazione del PEG entro il primo quadrimestre dell'anno, si procederà con la singola programmazione approvata dalla Giunta comunale.
3. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di riservare una quota, comunque non preponderante, all'assegnazione di contributi straordinari, senza previa pubblicazione di un bando. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto contemplato dal successivo comma quarto.
4. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate dalla disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.
5. Le strutture comunali competenti per i vari settori di intervento, su indirizzo della giunta comunale, adottano e pubblicano annualmente bandi per la concessione di contributi ordinari, entro un mese dall'approvazione del Peg;
6. Nel bando devono essere indicati:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri vantaggi economici;
 - f) I criteri e le tempistiche che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo e le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione;
7. Il bando deve essere pubblicato secondo le regole della pubblicità legale. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato sul sito e sui canali di comunicazione del comune; nei casi di urgenza la pubblicizzazione è ridotta a 5 giorni.
8. I soggetti interessati devono presentare una domanda, sui moduli predisposti per tale richiesta, al servizio competente per il settore di intervento per il quale è stato emanato il bando nei termini previsti dal bando medesimo.
9. La richiesta deve obbligatoriamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dell'iniziativa/ attività, dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di incidere sulla vita della città e /o di promuovere l'immagine della città;
 - b) il programma dell'iniziativa con l'indicazione di date, luoghi, orari dell'iniziativa/attività, n. partecipanti ipotizzato, la sua gratuità o meno e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - c) il contributo e/o vantaggio economico richiesto;
 - d) Il quadro economico dell'iniziativa/ attività, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, l'eventuale esistenza di sponsor;
10. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la struttura competente, procederà come previsto dai singoli bandi relativamente a regolarizzazione della domanda e/o integrazione della documentazione.
11. I contributi ordinari vengono concessi con atto del Responsabile di P.O. competente.
12. Il provvedimento di cui al comma 11 deve contenere indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando per ciascuno di essi in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
13. Il contributo concesso può essere di importo inferiore rispetto alla richiesta presentata tenuto conto della programmazione delle attività in relazione alle risorse a disposizione.
14. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesse a contributo”.
15. In presenza di organismi, enti, associazioni, comitati, confraternite, deputazioni incaricate dell'organizzazione di feste ecclesiastiche (ad es. festa del Santo Patrono), si prescinde dalla pubblicizzazione del bando.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Misterbianco, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.
4. Il vantaggio economico è concesso con determinazione del Responsabile di P.O., su istruttoria e proposta motivata del responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto del Sindaco/Assessore.

La determinazione dirigenziale deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Misterbianco, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco/Assessore su istruttoria del Responsabile di P.O. competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
7. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
 - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Misterbianco" o "con il contributo del Comune di Misterbianco".
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Misterbianco per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Misterbianco limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Misterbianco, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
 - a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
 - aa) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal

presente regolamento. Il Responsabile di P.O. competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Responsabili di P.O. dell'Ente.

- ab) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ove richiesta. Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per l'anno successivo, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di P.O. che ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Responsabili di P.O. dell'Ente.
- b) in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:
 - ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per l'anno successivo, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di P.O. competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Responsabili di P.O. dell'Ente.
- c) in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:
 - ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 7 e 8. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per l'anno successivo. È fatto obbligo al Responsabile di P.O. competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Responsabili di P.O. dell'Ente.
- 2. Esclusivamente per i contributi di natura ordinaria è consentita l'erogazione di una anticipazione fino al 50% dell'importo complessivo del contributo concesso.
- 3. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di approvazione del PEG o di assegnazione del contributo. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione. Il saldo verrà erogato a conclusione della manifestazione, sulla base di documenti di spesa (fatture, ricevute, scontrini fiscali, etc.) secondo l'ordinamento fiscale vigente, per il 100% del contributo. Non sono ammesse autodichiarazioni.
- 4. Qualora il Comune di Misterbianco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 13 - CONTROLLI

- 1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
- 2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Misterbianco, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Responsabile di P.O. competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 -ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, a cura del Settore Finanziario entro il mese di giugno dell'anno successivo.
2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.
3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 16 -NORME FINALI

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati precedenti regolamenti o ogni norma non compatibile con la presente disciplina.